

## Corte dei conti

Oggetto: Avviso di autorizzazione ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Corte dei Conti.

\*\*\*

Il sottoscritto avv. Nino Paolantonio (C.F. PLNNNI65P28C632O), difensore del Cons. Leonardo Venturini (VNTLRD61H30D251F) nel ricorso dal medesimo proposto innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**, iscritto al **numero di ruolo generale n. 2139/2022**, contro la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, la **CORTE DEI CONTI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il **CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dei già costituiti Cons. Dr. **Angelo BAX**, Cons. Dr.ssa **Daniela ACANFORA**, Cons. Dr. **Luigi IMPECIATI**, e del non costituito Cons. Dr. Giacinto **DAMMICCO**, per l'annullamento del provvedimento in data 21 dicembre 2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con il quale (i) è stato nominato Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana il dott. Angelo Bax, (ii) è stata nominata Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello la dott.ssa Daniela Acanfora, (iii) è stato nominato Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna il dott. Luigi Impeciati e (iv) è stato nominato Procuratore regionale per l'Abruzzo il dott. Giacinto Dammicco e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui le successive delibere del Consiglio di Presidenza di promozione, delle delibere del Consiglio dei Ministri di approvazione delle promozioni e dei rispettivi decreti di nomina di tutti i vincitori, a firma del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2022, qui pure allegati,

### avvisa

che, con **ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, del 7 aprile 2022, n. 4059**, è stato autorizzato in via semplificata ad *"... integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati vincitori e assegnatari dei dodici posti di funzione di cui all'interpello de quo, nonché nei confronti dei candidati non vincitori che hanno partecipato pure al medesimo interpello"* mediante *"pubblicazione sul sito web della Corte dei Conti di un avviso dal quale risulti 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame; 4.-*

*l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati; 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata; 6.- il testo integrale del ricorso", il tutto, "entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza" (7 aprile 2022, n.d.r.), "inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza".*

In adempimento alla suddetta ordinanza, gli elementi sub 1, 2 e 5 di cui all'ordinanza collegiale sono contenuti nel presente avviso.

In ordine al punto 3 gli estremi dei provvedimenti impugnati sono del pari indicati *supra*, nel mentre, di seguito, si sunteggiano i motivi di gravame.

Con il primo motivo si è dedotta la violazione da parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ("CdP") degli artt. 35 e 39 della delibera n. 231/2019 disciplinanti criteri e modalità di promozione alla qualifica di Presidente di sezione in quanto nella valutazione di cui al verbale del 21.12.2021 del CdP non v'è traccia né dell'esame dei *curricula* dei candidati, né – quindi – di alcuna comparazione, né tampoco della benché minima valutazione delle capacità attitudinali, organizzative, direttive, professionali e di formazione di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 39 della delibera 231/2019. Non v'è stata alcuna valutazione dei *curricula* degli altri candidati: è infatti verbalizzato che le domande vengono soltanto “illustrate” e che le attività svolte sono soltanto “descritte”: di conseguenza, non v'è stata alcuna comparazione. Dalla relazione del Cons. Chiarenza, che si limita a riferire delle esperienze nella giurisdizione del Cons. Bax, non è dato allora comprendere come il medesimo possa avere conseguito il massimo del punteggio discrezionale attribuibile, in difetto della benché minima comparazione con gli altri candidati. Inoltre, come per le altre tre graduatorie qui d'interesse, tutti gli altri candidati non hanno ricevuto alcun punteggio discrezionale, ancorché ciascun membro del CdP disponesse di un punto per ogni candidato, sicché delle due l'una: o tutti i candidati diversi dai tre vincitori dei posti di funzione oggetto d'interesse del ricorrente hanno conseguito 0 punti, ovvero i *curricula* dei medesimi non sono stati minimamente esaminati né valutati. Il profilo del ricorrente non è stato neppure preso in considerazione.

Con il secondo motivo di ricorso si è censurata anche la valutazione degli altri tre vincitori dei posti di funzione di Presidente. Per la Cons. Acanfora si è dedotto che il CdP si è limitato ad osservare che ella “... ha acquisito grande esperienza in questo settore sia in primo grado che in appello”, dando peso quindi al solo dato esperienziale, che ha pertanto

preso il sopravvento su tutti gli altri criteri, vanificandone la portata, e così incorrendo il CdP in una condotta gravemente discriminatoria ed irrazionale. Per il posto di Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna l'illegittimità è ancor, dopo una parvenza di dibattito con il Procuratore Generale Canale questi, a fronte della proposta di promozione del Cons. Impeciati, osserva che "... il Cons. Dammicco lo precede in ruolo ed ha messo come prima preferenza Bologna", così duplicando il criterio dell'anzianità di ruolo, che vede in tutti i casi qui dibattuti la netta prevalenza del Cons. Venturini, ed inventando un inedito criterio fondato sulla preferenza di sede espressa dal Magistrato, preferenza che la delibera n. 231/2019 considera esplicitamente come assolutamente irrilevante. Di nuovo, nessun curriculum viene esaminato, con assenza assoluta di comparazione. Per quanto concerne il posto di Procuratore regionale per l'Abruzzo, il CdP osserva che "... il collega Dammicco ha meno esperienza in questo settore avendo maturato una lunga esperienza nel controllo e quindi ritiene che la procura Abruzzo sia conforme alle esperienze professionali maturate dal collega". Quindi, poiché il Cons. Dammicco non ha esperienza nell'attività di Procura, lo si pone al vertice di una Procura regionale, con evidente contraddittorietà intrinseca.

In ordine al punto 4 dell'ordinanza collegiale, i nominativi dei partecipanti all'interpello sono i seguenti; oltre al ricorrente Cons. Venturini Leonardo si tratta di:

Cons. Evangelista Paolo

Cons. Novelli Paolo

Cons. Bax Angelo

Cons. Minerva Massimiliano

Cons. Palma Ermenegildo

Cons. De Rosa Giuseppe

Cons. Tagliamonte Giuseppe

Cons. Dammicco Giacinto

Cons. Impeciati Luigi

Cons. Bacchi Grazia

Cons. Grasselli Alfredo

Cons. Acanfora Daniela

Cons. Montella Ugo

Cons. Attanasio Antonio

Cons. Manfredi Selvaggi Carlo Alberto

Cons. Chirieleison Massimo

Cons. Massi Franco

Cons. Del Rosario Valter Camillo

Cons. Mingarelli Alberto

Cons. Barisano Cinzia

Cons. Perin Massimo

Cons. Pepe Federico

Cons. Leoni Roberto.

Si allegano:

1. verbale CdP del 21.12.2021

2. dd.PP.RR. di promozione

3. interpello recante i nomi di tutti i partecipanti all'interpello

4. ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in via semplificata

5. ricorso Cons. Venturini

Roma, 9 maggio 2022

avv. Nino Paolantonio